

Di guardia del Cartolario.

Cap. 57.

L Patrone della nave debba far giurare il scrivano, che lui non dorma in terra senza le chiavi della cassa, nella quale sarà il cartolario, & mai non debba lasciare la cassa aperta, nella quale terrà il cartolario sotto la pena di sopra detta.

S P I E G A Z I O N E.

LO Scrivano dee giurare di non dover dormire in terra senza le chiavi della cassa, dove è riposto il Cartolario, e di non dover lasciare mai aperta la detta cassa, sotto le pene già dette al Cap. 55.

Vedi su questo Capit. il Targa Ponderat. marit. cap. 14. n. 7.

Prorogative del Patron, del Scrivano, & de i Compagni,
& della fede, & credito ch'è dato al Cartolario.

Cap. 58.

Tutte le spese, come è mangiare, & bene; debbe la nave al Patrone, & al scrivano ancora debbe pagar al scrivano scarpe, e inchiostro, & carta, & pergameno, & il Patrone della nave debba haver tanto salario come uno delli altri nochieri, che vanno in nave, & tante cancerate, come del salario, nella forma dal salario, & debbegli dare il scrivano, & scriver così bene come degli altri, che saranno marinari, & se alcuno compagno anderà con lui nella nave, lui debba far giurar il nochiero che gli dica la verità, che fatica può pigliar quel compagno, & che lui gli dia quello che merita, & se il Patrone lo vorrà migliorare d'alcuna cosa, lo può fare, & se il scrivano anderà a discretion, lui gli debba dare di salario come a uno di quelli di prova comunali che vi sia, & se il patrone lo vorrà migliorare, lo può fare: il patrone della nave, può tuttavia domandare conto al scrivano sia
paren